

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4013

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELLUSCIO

Presentata il 17 marzo 1983

Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo 11 anni di applicazione, occorre por mano con urgenza all'approvazione di una nuova legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha lasciato irrisolti importanti interrogativi e appare sempre meno adeguata a dare giusta soluzione al problema.

Così stando le cose occorre evidentemente procedere con urgenza all'approvazione di una nuova legge che tenga conto di una situazione molto preoccupante di pratica disapplicazione della legge n. 772 e di snaturamento del valore morale dell'obiezione di coscienza, quando si è consentito in pratica di sottrarsi al servizio militare senza prestare alcun servizio alternativo.

Abbiamo avuto una crescita sempre più rapida del numero degli obiettori e una diversa « qualificazione » dell'obiezione di coscienza. Il nuovo obiettore che si è delineato durante gli anni '70 è diverso per il fatto che la sua scelta è meno ideologica e più laica, meno relativa al rifiuto

delle armi e più inerente al rifiuto del servizio militare in quanto tale; meno individuale e più collettiva; in definitiva meno eccezionale e più normale. Ora la nuova legge deve tra l'altro salvaguardare il principio che l'obiezione di coscienza ha un valore etico solo se al rifiuto del servizio militare si accompagna l'accettazione di un servizio attivo e fecondo di solidarietà sociale; solo se il principio contenuto nell'articolo 52 della Costituzione repubblicana (primo comma) non viene svilito e stravolto ma anzi esteso, perché il convincimento che la « difesa della Patria » si esercita non soltanto nella difesa militare contro un ipotetico aggressore esterno ma anche lavorando a colmare lacune, arretratezze, miserie e bisogni della società civile, questo convincimento diventa appunto comune a tutti i giovani in età di prestare servizio militare. E per evitare ogni possibile equivoco a proposito delle cosiddette « scelte culturali », nella legge occorre introdurre il concetto del « servizio civile alternativo ».

Con la nuova legge questo processo troverà una sua garanzia formale e quindi assai probabilmente un nuovo impulso. La fine di ogni controllo, la possibilità cioè di fruire « a domanda » delle possibilità di fare il servizio civile non accresceranno soltanto infatti, di per sé, il numero già molto consistente degli obiettori, ma potranno, anche dal punto di vista psicologico, le due alternative sullo stesso piano. Vale a dire l'esercizio di uno stesso dovere in due forme diverse. Il che significa, innanzitutto, non interpretabili secondo valori contrapposti. Ciò avverrebbe se il rifiuto del servizio militare fosse tutto esplicitamente ricondotto a logiche di attivo operare pacifista; con il risultato di far apparire la scelta di andare sotto le armi come frutto di militarismo se non addirittura di bellicismo. La spinta verso l'esercito di volontari e specialisti è già di per sé sufficientemente forte: non ha certo bisogno di ulteriori spinte e coperture ideologiche. La definizione del servizio civile come « alternativo » lo rende di pari dignità con il servizio militare. D'altra parte occorre evitare che la fruizione « a domanda » del servizio civile consenta di considerare questo stesso servizio soggettivamente e oggettivamente concorrente con quello militare.

Il problema, espulso dalla porta, rischia altrimenti di rientrare dalla finestra. Modelli fra loro comparabili sul piano etico e civile finiscono per produrre scelte ideo-

logiche ineliminabili. Un esercito di soli volontari è l'equivalente di un esercito di professionisti. La tradizione italiana in questo campo deve illuminare il legislatore nella scelta che deve compiere. Il servizio militare di leva continuerà ad avere una durata inferiore al servizio alternativo civile, come elemento fortemente dissuasivo, quando i motivi di coscienza non siano validamente e lucidamente radicati.

D'altra parte la piena smilitarizzazione del servizio civile alternativo, sottraendo l'obiettore a leggi e regolamenti militari e all'autorità giudicante militare, rappresenterà un incentivo in senso inverso a quello precedentemente illustrato. Occorrerà dunque articolare la legge in modo tale che il servizio civile sia efficacemente organizzato, in modo che sia ben organizzata la massa di giovani che fanno questa scelta. Ne deriva non certo un diritto di privativa, un monopolio del governo centrale nell'utilizzo degli obiettori.

È ipotizzabile invece, a questo riguardo, un forte coordinamento interno al governo tra Stato, regione, enti locali, organismi sociali e di volontariato, così da arrivare alla determinazione di programmi di intervento che garantiscano il massimo di possibili compatibilità tra la coerenza complessiva del disegno e la sua rispondenza alle varie e specifiche esigenze.

In coerenza con tale visione è stato predisposto l'unito progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e sue successive modificazioni.

ART. 2.

Possono essere ammessi al servizio civile alternativo di quello militare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, gli obbligati alla leva che ne facciano domanda motivata da imprescindibili motivi di coscienza.

Non possono in ogni caso essere ammessi coloro che:

1) abbiano presentato domanda per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali;

2) risultino o siano stati titolari di licenza o autorizzazione relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o comunque abbiano presentato domanda diretta ad ottenerle;

3) risultino condannati, anche solo con sentenza di primo grado, o per reati che si consumino mediante la detenzione o l'utilizzazione di armi, esplosivi o qualsivoglia altro congegno offensivo, ovvero per delitti la cui consumazione si realizzi attraverso l'uso consapevole della violenza.

ART. 3.

Gli obbligati alla leva indicati nel primo comma dell'articolo 2 devono presentare domanda motivata ai competenti distretti militari e capitanerie di porto, entro sessanta giorni dall'arruolamento.

Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente possono produrla presso i competenti distret-

ti militari o capitanerie di porto entro i venti giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti.

ART. 4.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il parere della Commissione nazionale di cui al successivo articolo 5 ammette i cittadini di cui all'articolo 2 al servizio civile alternativo. Ove non siano intervenute decisioni del Ministro le domande degli obiettori si intendono accettate.

ART. 5.

Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo, il Presidente del Consiglio nomina una o più commissioni operanti presso ciascun comando militare territoriale di regione militare e una commissione nazionale di coordinamento. Presso la Presidenza del Consiglio ha sede la « Commissione nazionale di coordinamento delle commissioni territoriali per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza ».

Le commissioni territoriali raccolgono e valutano tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi di coscienza adottati dai richiedenti, anche mediante convocazione e colloquio con gli interessati, e trasmettono il proprio parere alle Commissioni nazionali di coordinamento.

Ciascuna commissione è composta da:

- 1) un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, presidente;
- 2) due professori universitari di discipline morali, membri;
- 3) un avvocato dello Stato, membro;
- 4) tre rappresentanti degli Enti operatori nel servizio civile, membri;

5) un ufficiale inferiore a colonnello o corrispondente, membro.

Il presidente e i membri delle commissioni che possono essere tratti anche da personale in quiescenza, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con le competenti amministrazioni. Con lo stesso decreto è nominato, per le funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore in servizio permanente.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabilite le modalità delle riunioni delle commissioni.

La Commissione nazionale di coordinamento è composta:

a) dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che la presiede;

b) da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste designati dai rispettivi Ministeri;

c) da tre rappresentanti delle regioni;

d) da tre rappresentanti degli obiettori di coscienza.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Commissione si avvale degli uffici e delle strutture dei Ministeri di cui alla lettera b) del secondo comma.

Alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza, per il proprio funzionamento, è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale, utilizzando quello già in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone misure idonee per assicurare l'insediamento della Commissione nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

I giovani ammessi quali obiettori di coscienza al servizio civile alternativo devono prestarlo per un tempo superiore di un terzo della durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

ART. 7.

L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può:

a) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile alternativo;

b) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;

c) essere sostitutiva di quella dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.

ART. 8.

I giovani ammessi a prestare il servizio civile alternativo sono equiparati ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato, ai fini del trattamento economico e previdenziale, e godono delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, nonché del vitto e alloggio presso organismi della protezione civile.

Agli stessi giovani si applicano le disposizioni di legge, relative alla conservazione del posto di lavoro, previste per i giovani che prestano servizio militare.

ART. 9.

L'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile alternativo nei modi previsti dalla presente legge non può, duran-

te il periodo in cui presta il servizio civile stesso, assumere impieghi pubblici o privati o iniziare attività professionali.

ART. 10.

Decade dal servizio civile alternativo cui è stato ammesso ai sensi dell'articolo 4 della presente legge colui che:

a) rifiuta di prestare servizio sostitutivo civile cui è stato ammesso ovvero omette di prestarsi al servizio cui è stato destinato nel termine previsto;

b) si assenta, senza giusto motivo, per un periodo superiore a cinque giorni, dal servizio cui è stato assegnato;

c) compie atti di violenza o fa apologia della violenza.

La decadenza è pronunciata dal Ministro dell'interno di propria iniziativa o su segnalazione del Ministro della difesa, previa convocazione dell'interessato perché voglia manifestare le sue discolpe dell'addebito contestatogli.

ART. 11.

La reiezione della domanda di ammissione al servizio alternativo civile e la decadenza dal medesimo, pronunziate con decisione definitiva, comportano l'obbligo di prestare il servizio militare per l'intera durata prescritta.

Coloro che siano stati dichiarati decaduti dal servizio sostitutivo civile non possono essere più riammessi al medesimo.

ART. 12.

Chiunque, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, rifiuta di prestare il servizio militare, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

ART. 13.

L'obiettore di coscienza, che, già ammesso al servizio civile alternativo, intenda successivamente prestare il servizio militare, può presentare domanda diretta ad ottenere la revoca, da parte del Ministro della difesa, del decreto di ammissione al servizio civile sostitutivo medesimo e il passaggio al servizio militare.

In tale ipotesi, la durata del periodo trascorso nel servizio civile alternativo è computata in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare. Il periodo di servizio militare da compiere non potrà essere comunque inferiore a sei mesi.

ART. 14.

Gli ammessi al servizio civile alternativo possono essere richiamati al servizio sino al compimento dell'età stabilita per il collocamento in congedo assoluto dei militari. In tempo di guerra gli stessi sono assegnati ai servizi di protezione civile.

ART. 15.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 1 miliardo per l'anno 1984, da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riforma dell'assistenza ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 17.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore, nelle parti non incompatibili con la presente legge, fino alla emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 15.